

Statuto dell'Associazione "Alberi e Frutti - APS"

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1

E' costituita con sede legale a Seregno (MB) in Via Valassina, 65 l'Associazione di promozione sociale e volontariato "Alberi e Frutti - APS". L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, disciplinata dal presente statuto e dal D.Lgs. 117/2017 e mantiene l'attuale sede di Novate Milanese (Mi), in Via Sentiero del Dragone 27 come sede operativa secondaria.

Art. 2

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Durata e autonomia

Art. 3

La durata dell'associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale. L'associazione è autonoma nell'organizzazione delle proprie attività.

Principi, finalità e attività

Art. 4

Principi fondativi dell'Associazione sono la fraternità tra le persone, creature dell'unico Dio, l'unione tra tutte in un solo organismo nell'amicizia e nella ragionevolezza, il compito di essere libero costruttore della città di tutti, nel rispetto delle aggregazioni umane che costituiscono la vita del Paese, con la famiglia e tutte le formazioni sociali.

Art. 5

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, educative, sociali, culturali e ricreative, di formazione, di mutuo aiuto tra soci e gruppi sociali al fine di valorizzare tutte le risorse umane e materiali, alla luce del principio di sussidiarietà tra soggetti privati ed enti pubblici, per costruire forme di socialità a beneficio dei singoli, specie tra i giovani e gli svantaggiati.

Art. 6

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui al c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- Lettera "L", formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Lettera "D", educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Lettera "R", accoglienza umanitaria ed integrazione sociale, umana e lavorativa dei migranti o profughi;
- Lettera "I", organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Lettera "U", beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Art. 7

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

- a) creare percorsi di accompagnamento e forme di sostegno personalizzati per studenti delle scuole, con particolare attenzione alle situazioni di difficoltà, anche il collaborazione con progetti scolastici;
- b) iniziative di integrazione di minori in situazione di disagio anche attraverso laboratori educativi, spazi di tempo libero e socializzazione o vacanza, gestito anche in collaborazione con le famiglie;
- c) favorire la comunicazione di esperienze educative anche nella prospettiva multiculturale.
- d) costruire ambiti e servizi di accompagnamento all'integrazione sociale di immigrati, giovani e adulti, con servizi per l'apprendimento della lingua italiana, l'inserimento lavorativo, la ricerca di abitazioni, la ricerca di progetti di rientro nazionale;
- e) avviare corsi di educazione e formazione al lavoro specie per persone italiane e straniere che necessitano di integrazione sociale;
- f) iniziative di solidarietà e collaborazione volontaria verso situazioni o comunità in condizioni di necessità.

Art. 8

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Per il perseguimento dei propri scopi educativi l'Associazione aderisce alla Associazione nazionale Portofranco della quale condivide le finalità e collabora alle attività e progetti.

L'Associazione potrà inoltre:

- a. aderire anche ad altri organismi dei quali condivide finalità e metodi;
- b. collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie;

- c. promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- d. esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 6 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

I Soci

Art. 9

Possono essere soci della associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi e utilizzandone i servizi, intendono impegnarsi per la loro realizzazione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini stabiliti dalla Assemblea.

I soci in regola con la quota associativa avranno il diritto di eleggere gli organismi associativi e di usufruire di tutti i servizi dell'associazione.

Art. 10

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà liberamente senza obbligo di motivazione.

La qualità di socio si interrompe con effetto immediato in caso di indegnità o morosità constatate con deliberazione insindacabile del consiglio direttivo.

Diritti e doveri dei soci

Art. 11

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali, di poter visionare i libri sociali secondo le modalità stabilite da apposito regolamento interno, e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

I soci hanno inoltre il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall'appartenenza all'Associazione, comunicando per iscritto il suo proposito al Presidente. Il recesso ha effetto dall'anno successivo alla sua comunicazione.

Ciascuno ha il compito di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto. Le prestazioni fornite dai soci e da eventuale aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Direttivo.

Art. 12

La qualità di socio si perde per morte, per morosità dietro presentazione di dimissioni scritte.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti che costituiscono violazione di norme statutarie.

La perdita di qualità dei soci nei casi indicati è deliberata dal Consiglio direttivo. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea dei soci che delibera in via esclusiva.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 13

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono elettive. I componenti le cariche sociali non ricevono alcun emolumento o rimborsi. Le spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle funzioni istituzionali a favore della associazione vanno preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci

Art. 14

L'assemblea:

- a) è composta dai soci in regola con il versamento delle quote associative;
- b) viene convocata dal Consiglio direttivo in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione della relazione sull'attività e del rendiconto del bilancio consuntivo nonché per l'approvazione del programma e del bilancio preventivo. Per il suo funzionamento della propria seduta l'Assemblea elegge un presidente che resta in carica tre anni.

Assemblee straordinarie potranno essere convocate su decisione di almeno due terzi del consiglio direttivo o a richiesta scritta di un terzo dei soci in regola con il pagamento della quota annuale.

Il Consiglio direttivo stabilisce giorno e ora della prima convocazione e giorno e ora della seconda convocazione.

L'avviso di convocazione con lettera non raccomandata dovrà essere inviato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea e dovrà indicare il luogo e l'ora della convocazione e l'ordine del giorno. Lo stesso dovrà essere inviato per mail e pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Le deliberazioni sono prese con le modalità di cui all'art. 21 del Codice civile.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida con la presenza della metà più uno dei soci e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza. Nella seconda convocazione l'Assemblea è valida la deliberazione a maggioranza dei presenti è valida, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 15

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in

caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 16

L'assemblea straordinaria delibera: sulla modifica dello Statuto in presenza di almeno due terzi degli associati e con voto favorevole della maggioranza dei presenti; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio con voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Il Consiglio direttivo

Art. 17

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da 5 membri eletti dall'Assemblea e dura in carica per 3 esercizi. I suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 18

Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. I propri membri decadono qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni per tre volte consecutive.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Al Consiglio direttivo spetta:

- a) l'esercizio dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, ponendo in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma delle attività che non sia riservato per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci;
- b) l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- c) la gestione delle scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017;
- d) predisporre entro il mese di aprile il rendiconto del bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno in corso;
- e) approvare l'ammissione di nuovi soci.

- f) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone le mansioni, le qualifiche e le retribuzioni;
- g) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- h) delibera l'ammissione e dei nuovi soci ed in ordine alla esclusione dei soci secondo l'art. 10.

Art. 19

Nel caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori, il Consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti e, laddove questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive.

Il Presidente

Art. 20

Il Presidente:

- a) è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- b) convoca il Consiglio direttivo di propria iniziativa o su proposta di due componenti;
- c) esercita i rapporti con gli Enti e le Istituzioni presenti sul territorio;
- d) detiene l'uso della firma sociale e, unitamente al Tesoriere, quella delle operazioni bancarie e postali;
- e) dura in carica quanto il Consiglio direttivo;
- f) può delegare parte dei propri poteri ad altri consiglieri o soci con delega semplice.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente designato dal Presidente.

In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli alla obbligatoria ratifica del Consiglio direttivo.

In accordo con il Segretario, è altresì responsabile del trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003.

Il Segretario

Art. 21

Il segretario è individuato all'interno del Consiglio direttivo ed ha i compiti di: redigere i verbali delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci; provvedere alle convocazioni, firmate dal presidente, del Consiglio direttivo e della Assemblea; curare la conservazione dei libri verbale.

Il Tesoriere

Art. 22

Compete al tesoriere: l'apertura, unitamente al Presidente, dei conti correnti bancari o postali; la riscossione delle entrate a qualsiasi titolo; l'effettuazione dei pagamenti per le spese previste dalle deliberazioni del Consiglio direttivo; lo svolgimento di ordinarie operazioni bancarie e finanziarie; la riscossione delle entrate di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciando quietanza; la tenuta del registro delle entrate e delle uscite; la predisposizione del bilancio consuntivo e quella del bilancio preventivo sulla base delle indicazioni del Presidente, da sottoporre al Consiglio direttivo; la tenuta occorrente dei registri fiscali.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 23

L'esercizio sociale decorre dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Entro 4 mesi dalla fine dell'esercizio precedente: il Consiglio direttivo redige e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il bilancio consuntivo o rendiconto economico dell'esercizio trascorso e quello preventivo.

Art. 24

Le entrate della Associazione sono costituite da:

- a. quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b. contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organizzazioni Internazionali, di Istituzioni pubbliche o private finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti e comunque accettate dal Consiglio direttivo;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- e) proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione.

Spetta al Consiglio direttivo decidere eventuali investimenti, richieste di prestazioni a consulenti esterni e l'utilizzazione del fondo comune.

Art. 25

Il patrimonio sociale è costituito da: quote sociali; beni immobili e mobili; azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati; donazioni, lasciti, successioni e altri accantonamenti o disponibilità patrimoniali.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Art. 26

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissione, esclusione o morte di un socio la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento della Associazione e devoluzione dei beni

Art. 27

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Norma finale

Art. 28

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Seregno, 8 dicembre 2019